# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

# "Per amore, solo per amore"

## Art. 1

#### Scopo e oggetto

Lo scopo dell'Associazione, che ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, è di sostenere la squadra di pallacanestro "Fortitudo Bologna" mediante la promozione, la divulgazione e la valorizzazione presso il pubblico degli appassionati della squadra dello sport e della cultura sportiva, nonché, a titolo puramente esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali.

L'Associazione inoltre si pone il fine di promuovere, in particolare tra le nuove generazioni, la crescita della citata squadra di pallacanestro ed in generale l'identificazione nei valori della sua tradizione sportiva.

Per l'attuazione ed il raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà intraprendere e svolgere qualsiasi attività ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa, attinente, relativa o propedeutica all'oggetto sociale. In particolare potrà reperire sponsor e avviare contatti con imprenditori e/o altre figure economiche interessate allo sviluppo ed al sostegno delle attività in oggetto. Tutte le attività intraprese dall'Associazione saranno di supporto alla squadra, agevolandone il potenziamento e la programmazione.

L'associazione inoltre si vuole porre come strumento di aggregazione di tutti gli appassionati di pallacanestro in generale ed in particolare simpatizzanti della squadra di pallacanestro Fortitudo Bologna, anche residenti all'estero che, attraverso l'Associazione e le sue iniziative e finalità, vogliano partecipare attivamente al sostenimento della squadra.

## Art. 2

## Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale sarà costituito da:

- a) le quote associative;
- b) le donazioni, i contributi e le erogazioni liberali;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

E', in ogni caso, tassativamente esclusa la distribuzione tra gli associati dei proventi di ogni attività dell'Associazione ed altrettanto sono esclusi compensi in danaro e/o altra natura per chi svolga attività in nome e per conto dell'Associazione, sia egli avente carica o semplicemente status di associato.

Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle attività previste nel presente Statuto.

# Art. 3

# Sede

L'Associazione ha sede in Bologna in Via San Felice n° 103.

#### Art. 4

## Associati

Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché le Persone Giuridiche, gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Amministrazioni e le Fondazioni.

Al fine di acquisire la qualifica di associato, occorre presentare domanda correlata dal modulo di iscrizione appositamente compilato: la domanda presentata da un socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione, potrà essere rigettata con delibera motivata della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tale domanda dovrà espressamente prevedere l'impegno da parte del richiedente di accettare lo Statuto, nonché di osservare le decisioni emanate dal Consiglio Direttivo e le disposizioni di eventuali regolamenti interni.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Ordinario;
- Emerito.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

## Art. 5

#### **Ouote associative**

L'importo della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6

## Diritti associativi

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso e degli eventuali contributi straordinari.

## Art. 7

## **Durata dell'iscrizione**

L'iscrizione all'Associazione è valida per l'anno in corso.

## Art. 8

# Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri

#### Art. 9

## L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente, è composta da tutti gli associati maggiorenni con diritto di voto, ciascuno con diritto ad un solo voto.

Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, a cura del Consiglio Direttivo. L'assemblea, a fronte di urgenti motivazioni, potrà essere convocata in via straordinaria, laddove almeno 50 soci ne firmino la richiesta.

Deve essere convocata inoltre allorché il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati legittimati al voto.

## **Art. 10**

# Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca il Presidente;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea presieduta dal Presidente elegge un segretario che, unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere il verbale relativo.

#### **Art. 11**

# Modalità di voto nell'Assemblea Generale

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voto.

In prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per modificare lo Statuto dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del giorno, è eseguita con avviso pubblico affisso presso la sede dell'Associazione o in alternativa pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

# **Art. 12**

# Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione dell'Associazione e l'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di undici associati persone fisiche, non rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo unicamente soggetti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità.

Non possono essere eletti e se eletti decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo rigorosamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge un vice Presidente ed elegge al suo interno un segretario, il quale redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, in un giorno prestabilito ogni qual volta venga convocato dal Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario.

## **Art. 13**

# Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- compie tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la redazione annuale del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione illustrativa; la decisione sull'ammontare delle quote ordinarie e straordinarie; l'eventuale redazione del regolamento interno;
- delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, stipulazione di contratti, emissioni di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

# **Art. 14**

#### Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Presiede, inoltre, le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 15

## Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da dieci associati ed è nominato dal Consiglio Direttivo al momento della fondazione della associazione. Tra i dieci membri, uno viene nominato Presidente ed ha ruolo di portavoce presso il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione degli associati; esprime inoltre pareri vincolanti sulle attività dell'associazione, per quello che riguarda questioni esclusivamente di etica ed onorabilità.

#### Il Bilancio

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati entro i quindici giorni precedenti la data dell'assemblea per la sua approvazione.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

## Art. 17

#### Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 18**

## Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione dell'Associazione.

## Art. 19

# Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

# Art. 20

#### Contenzioso

Per qualunque questione o controversia inerente lo Statuto o l'Associazione è competente in via esclusiva il foro di Bologna.